DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1978

relativa alla fornitura urgente di riso lavorato lungo alla lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(78/448/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 709/78 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari [3], in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 696/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2750/75 per quanto si riferisce alle procedure di mobilitazione di cereali destinati agli aiuti alimentari [4],

considerando che il 31 gennaio 1978 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di una azione comunitaria, l'equivalente di 1 145,5 tonnellate di riso semigreggio, ossia 790 tonnellate di riso lavorato a grani lunghi alla lega delle società della Croce Rossa a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1976/1977 e 1977/1978 ;

considerando che, tenuto conto della necessità di effettuare un aiuto rapido, è opportuno ricorrere ad una procedura di trattativa privata per tale fornitura ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 696/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, l'Ente nazionale risi, piazza Pio XI, 1, Milano (organismo d'intervento), procede, tramite conclusione di un contratto di trattativa privata, all'acquisto sul mercato della Comunità di 790 tonnellate di riso lavorato a grani lunghi, destinato alla lega delle società della Croce Rossa.

2. Per la conclusione del contratto di trattativa privata, l'Ente risi deve cercare le condizioni meno onerose.

3. Il contratto verte sull'acquisto e sulla fornitura del prodotto deposto sulla banchina o, se del caso, su alleggio nel porto di sbarco nei porti di cui all'allegato.

4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato dall'aggiudicatario in sacchi di iuta nuovi di 50 chilogrammi netti, foderati da sacchi in cotone.

I sacchi saranno contrassegnati sull'imballaggio esterno :

— da una croce rossa di cm 15 × 15 (partite 1, 2 e 3) e
— da una mezzaluna rossa con le punte rivolte verso sinistra, di cm 15 di altezza (partita n. 4)

e dalle parole :

« Riz blanchi / Don de la Communauté économique européenne / Action de la ligue des sociétés de la Croix-Rouge / Pour distribution gratuite ».

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

Articolo 2

Il prodotto di cui all'articolo 1 deve corrispondere alle seguenti caratteristiche :

— umidità : 15 %,
— rotture di riso : massimo 5 %,
— grani gessati : massimo 5 %,
— grani striati rossi : massimo 3 %,
— grani vaiolati : massimo 1,5 %,
— grani macchiati : massimo 1 %,
— grani gialli : massimo 0,050 %,
— grani ambrati : massimo 0,20 %.

Se il prodotto non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra, esso è rifiutato.

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 9.
(3) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. L 83 del 30. 3. 1976, pag. 8.

Articolo 3

1. Una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata di prodotto è costituita dall'interessato all'atto della firma del contratto. Essa è liberata dopo la realizzazione delle operazioni in causa, nel termine di tempo previsto e per le quantità non realizzate per motivi di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 4

L'imbarco deve essere effettuato tra il 15 ed il 30 maggio 1978.

Articolo 5

L'organismo d'intervento richiede all'interessato di fornire le seguenti informazioni :

a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio ;

b) la data di partenza delle navi, la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti ;

c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni nonché una copia del contratto di trattativa privata.

Articolo 6

Per questa aggiudicazione l'organismo d'intervento è autorizzato a pagare all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico, su presentazione di una copia di detto documento e mediante la costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'acconto.

Articolo 7

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ANNEXE — ALLEGATO — ANHANG — BILAG — ANNEX — BIJLAGE

Numéro du lot N. della partita Nr. des Loses Partiets nummer No of lot Nr. van de partij	Port de débarquement Porto di sbarco Bestimmungshafen Lossehavn Port of unloading Haven van lossing	Tonnage à mettre en caf Tonnellaggio da consegnare cif Nach cif zu bringende Menge Mængde til levering cif Tonnage cif Cif aan te leveren hoeveelheid
1	Dakar (Sénégal)	100 t
2	Praia (Cap-Vert)	50 t
3	Kigali (Rwanda)	100 t
4	Nouakchott (Mauritanie)	540 t